

Commento al DPCM 3 novembre 2020

Il Presidente del Consiglio ha adottato il 3 novembre scorso un nuovo DPCM (GU n. 275 del 4.11.2020 - S.O. n. 41), teso a contenere la diffusione del virus attraverso la contestuale introduzione di misure restrittive valide su tutto il territorio nazionale e di altre che trovano applicazione a seconda della classificazione del livello di rischio nella singola regione, nell'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre. Con tale provvedimento sono state identificate le Regioni appartenenti alle tre aree di rischio (in allegato).

Le disposizioni contenute nel DPCM si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e saranno valide fino al 3 dicembre 2020. Fermo restando la necessità di una lettura approfondita e considerando che molte delle disposizioni del provvedimento riproducono disposizioni già contenute nei D.P.C.M. precedenti, in particolare in quello del 24 ottobre 2020, di seguito si illustrano sinteticamente le principali novità introdotte.

Su tutto il territorio nazionale, si applicano le seguenti norme:

- Dalle ore **22.00 alle ore 5.00** del giorno successivo sono **consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute**. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
- Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere **disposta per tutta la giornata** o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, **punti vendita di generi alimentari**, tabacchi ed edicole.
- Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché **l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare** comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi; a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

Nelle Regioni **caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto**, **identificate con** ordinanza del Ministro della salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate (c.d. **arancioni**: Puglia e Sicilia; con nuova ordinanza non ancora pubblicata, invece, sono state inserite l'Abruzzo, l'Umbria, la Basilicata, la Liguria e la Toscana), sono previste le seguenti, ulteriori, misure restrittive:

- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. In particolare, è possibile spostarsi in altri comuni per acquistare beni di prima necessità non disponibili nel proprio comune o per andare al lavoro, se non è possibile lavorare da casa. È consentito il rientro al proprio domicilio;

- è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Rimane consentita senza limiti di orario la ristorazione all'interno dell'albergo o della struttura ricettiva per i propri clienti.

Nelle Regioni **caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto** identificate con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate (c.d. **rosse**, al momento: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta), saranno soggetti a divieti ulteriori:

- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. In particolare, è possibile spostarsi in altri comuni per acquistare beni di

prima necessità non disponibili nel proprio comune o per andare a lavoro, se non è possibile lavorare da casa. È consentito il rientro a domicilio;

- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Rimane consentita senza limiti di orario la ristorazione all'interno dell'albergo o della struttura ricettiva per i propri clienti.

Valutazioni

Il quadro delineato dal recente DPCM, che peraltro appare in continua evoluzione come dimostrano le decisioni di queste ultime ore, pur salvaguardando la prosecuzione delle attività produttive tra le quali quelle relative alla filiera agricola ed alimentare, evidenzia una forte compromissione a carico delle filiere di ristorazione.

Infatti, il fermo della attività di ristorazione nelle zone rosse ed arancioni, nonché la limitazione applicata per gli orari serali, chiaramente pregiudica i ricavi e quindi il reddito di tali operatori. Per tacere degli effetti indiretti delle limitazioni alle movimentazioni che incidono pure sulla domanda della clientela.

In considerazione di questo quadro, la Confederazione ha evidenziato la penalizzazione indiretta che consegue da queste scelte non solo sugli operatori della filiera della ristorazione ma anche, indirettamente, sulle imprese agricole ed agroalimentari che riforniscono tali filiere. Questo circostanza una richiesta di interventi a livello nazionale e comunitario – che la Confederazione ha già sollecitato – per compensare gli operatori. Un indirizzo che è stato condiviso anche dal Mipaaf che ha proposto degli interventi in tal senso.

In tale direzione vanno lette le proposte che stanno emergendo riguardo le previsioni del decreto-legge attualmente allo studio che, sulla falsa riga del decreto legge “ristori” dovrebbe intervenire nuovamente con contributi a fondo perduto anche per le imprese con codici Ateco delle attività relative a coltivazioni, allevamento, pesca e acquacoltura e forestazione.

Si tratta di un indirizzo che va nella direzione auspicata dalla Confederazione che sta, peraltro, proseguendo l'attività sindacale sulle istituzioni, chiedendo ulteriori maggiori misure compensative a favore degli operatori della filiera nonché interventi di mercato per riequilibrare la situazione domanda-offerta. Eventualmente anche ampliando la portata di misure che erano state previste dai precedenti decreti-legge sulla materia.

A riguardo si provvederà ovviamente a fornire maggiori informazioni non appena disponibili così come si provvederà a fornire aggiornamenti sia sulle richieste che saranno avanzate dalla Confederazione sia sugli esiti dei lavori a livello delle varie istituzioni coinvolte per la concretizzazione di tali misure.